

- G. Sciara, *I principi della monarchia costituzionale: le Réflexions sur les constitutions*, in Id., *La solitudine della libertà. Benjamin Constant e i dibattiti politico-costituzionali della prima Restaurazione e dei Cento giorni*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 63-81 (**le pp. 81-89 relative al par. 4 sono facoltative**).

Giuseppe Sciara

La solitudine della libertà

Benjamin Constant e i dibattiti
politico-costituzionali della prima
Restaurazione e dei Cento Giorni



Rubbettino

© 2013 - Rubbettino Editore
88049 Soveria Mannelli
Viale Rosario Rubbettino, 10
tel (0968) 6664201
www.rubbettino.it

Progetto Grafico:
Ettore Festa, HaunagDesign

Indice

Introduzione	11
Avvertenza	19

PARTE PRIMA

I presupposti della libertà: il costituzionalismo monarchico

1. Le forze politiche in campo nella primavera del 1814	25
1. <i>Realisti moderati tra legittimismo e conquiste rivoluzionarie</i>	28
2. <i>Repubblicani e bonapartisti in difesa della sovranità del popolo</i>	36
3. <i>Realisti puri contro ogni Costituzione scritta</i>	41
2. Il ritorno a Parigi di Constant e l'adesione al regime borbonico	45
1. <i>Speranze di libertà e indifferenza per la forma di governo</i>	46
2. <i>Constant il moderato: l'opposizione ai repubblicani e ai realisti puri</i>	52
3. I principi della monarchia costituzionale: le <i>Réflexions sur les constitutions</i>	63
1. <i>La distinzione tra il potere reale e quello esecutivo e l'ereditarietà della Camera alta</i>	65
2. <i>Le prerogative del potere reale</i>	69

3. *Potere esecutivo, rappresentativo e «limites naturelles» della Costituzione* 73
4. *Le Réflexions sur les constitutions e la Charte del 4 giugno 1814* 81

PARTE SECONDA

La prima sfida e la prima delusione:
il dibattito sulla libertà di stampa

4. La libertà di stampa al ritorno in Francia dei Borbone 97
 1. *Constant e Guizot: da premesse simili a esiti differenti* 98
 2. *Constant contro la censura: il primo dei discorsi composti per Durbach* 110
 3. *L'iniziativa del governo contro gli opuscoli politici* 119
5. Un manifesto per la piena libertà di stampa: il *De la liberté des brochures, des pamphlets et des journaux* 127
 1. *La libertà di stampa come caposaldo del governo rappresentativo* 128
 2. *La redazione delle note per la seconda edizione in risposta agli attacchi ricevuti* 137
 3. *Il modello inglese e la polemica con Suard e Guizot* 143
6. L'opposizione ai controrivoluzionari e al ministro degli Interni Montesquiou 151
 1. *Lo scontro tra le «due France» e il secondo discorso per Durbach* 152
 2. *Le Observations sur le discours de Montesquiou* 162

PARTE TERZA

Potere reale e responsabilità
ministeriale: la peculiarità
della linea politica di Constant

7. Il dibattito sulla *Charte*, sul potere reale
e sul ruolo del ministero 179
 1. *Repubblicani, bonapartisti e realisti puri
contro la Costituzione* 180
 2. *Chateaubriand e la difesa della Charte
dei realisti moderati* 187
 3. *I liberali del «Censeur» e la Charte:
un patto tra sovrano e nazione* 193
 4. *Il problema della responsabilità ministeriale
nei dibattiti parlamentari* 202
8. Tra monarchia costituzionale e monarchia
parlamentare: il *De la responsabilité des ministres* 213
 1. *Distinzione tra atti illegali e uso dannoso
di un potere legale* 216
 2. *Responsabilità dei ministri: un «processo»
tra potere esecutivo e potere legislativo* 220
 3. *Difesa delle prerogative della corona* 226
 4. *Una peculiare concezione del potere reale* 230

PARTE QUARTA

Coerenza teorica ed errori politici
durante i Cento Giorni

9. Dal sostegno a Luigi XVIII al *ralliement*
al regime di Bonaparte 245
 1. *La speranza in una svolta liberale della
monarchia borbonica* 247
 2. *L'appoggio a Bonaparte e il «caractère
nouveau» del suo progetto politico* 256
 3. *Il contributo alla stesura dell'Acte additionnel* 262

10. Il dibattito sull' <i>Acte additionnel</i>	267
1. <i>I repubblicani dall'entusiasmo alla delusione</i>	268
2. <i>I liberali del «Censeur» contro Bonaparte</i>	272
3. <i>Constant e la difesa dell'Acte additionnel</i>	280
4. <i>I Principes de politique e la giustificazione del ralliement a Bonaparte</i>	289
11. <i>I Principes de politique</i> , un'opera antiautoritaria	295
1. <i>La limitazione teorica dell'«autorità sociale»</i>	296
2. <i>La critica a Rousseau come freno ai bonapartisti e agli ex giacobini</i>	301
3. <i>L'opposizione all'elezione indiretta e all'istituto del plebiscito: diritti politici e proprietà</i>	310
4. <i>La novità costituzionale dei Cento Giorni: il potere municipale</i>	320
Epilogo	325
Fonti	335
Indice dei nomi	349

3. I principi della monarchia costituzionale: *le Réflexions sur les constitutions*

Le *Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs, et les garanties, dans une monarchie constitutionnelle*, contrariamente ai *Fragments sur la constitution républicaine*, caratterizzati allo stesso tempo da un approccio storico e teorico, si presentano schematicamente come un'enunciazione sequenziale, con relativo commento, dei principi alla base della monarchia costituzionale. Si tratta di una sistematizzazione che Constant non muterà nelle opere successive, nelle quali si limiterà a riprendere alcune tematiche specifiche o ad ampliarne altre. Per questa ragione le *Réflexions* costituiranno sempre agli occhi del liberale svizzero un'opera fondamentale, alla quale farà spesso riferimento in occasione di dibattiti su questioni ben precise, rivendicandone a più riprese anche l'originalità.

L'opera, articolata in nove capitoli, si compone idealmente di due parti. La prima (capitoli I-V), la più corposa, è dedicata alla natura e alle caratteristiche dei diversi poteri, *pouvoir royal, pouvoir exécutif, pouvoir représentatif, pouvoir judiciaire*, che nel loro insieme costituiscono il *pouvoir constitutionnel*. La seconda parte (capitoli VI-IX) tratta alcune tematiche più specifiche, quasi totalmente riprese, a esclusione dell'ultimo capitolo, dai *Principes de politique* del 1806. Le osservazioni sulla forza armata, i diritti politici e la libertà di stampa vengono inserite nelle *Réflexions* semplicemente per completare il quadro dell'*esquisse* di Costituzione che Constant si propone di fornire e per questo non risentono del dibattito politico della primavera del 1814.

Quanto alla prima parte, come preannunciato nella prefazione, alcuni principi costituzionali vengono esposti sinteticamente, altri sviluppati maggiormente. Si tratta di una scelta non casuale, riconducibile senza dubbio alla discussione sulla Costituzione senatoria e sull'elaborazione della *Charte* e alla necessità di riportare l'attenzione sui principi, abbandonando quella strumentalità che caratterizza il dibattito politico. Non a caso è concesso spazio maggiore alla natura del potere reale e delle sue caratteristiche e al potere rappresentativo. Inoltre, un posto di primo piano, in quanto trattato nel primo capitolo, spetta alla questione dell'ereditarietà della Camera alta, tema fortemente dibattuto nella polemica sull'art. 6 relativo alla dignità senatoria. Le caratteristiche del potere esecutivo (o ministeriale) e in particolare la questione della responsabilità, al contrario, non rientrando ancora, come avverrà qualche mese più tardi, tra le questioni di stretta attualità, vengono trattate in misura assai minore. È bene dunque tenere conto che le due novità di rilievo del costituzionalismo monarchico rispetto al costituzionalismo repubblicano, potere reale ed ereditarietà dei pari, sono indubbiamente frutto di una pluriennale riflessione e di un approfondito ripensamento teorico alla luce del mutamento di regime, ma risentono anche fortemente del vivace dibattito politico dell'aprile e maggio 1814.

Per questa ragione, in questa sede si ricostruiranno esclusivamente le argomentazioni riguardanti le caratteristiche dei diversi poteri e i contenuti del capitolo finale *De ce qui n'est pas constitutionnel*, proprio perché frutto non solo della riflessione teorica, ma anche dell'influenza delle *brochures* e dei *pamphlets* del periodo. Ci si concentrerà dunque sulla prima parte delle *Réflexions*, tralasciando per il momento le tematiche della seconda, in massima parte riprese un anno più tardi nei *Principes de politique* del 1815 e nel corso di specifici dibattiti politici. La questione della libertà di stampa, in particolare, emergerà in tutta la sua importanza, come si avrà modo di vedere, subito dopo la promulgazione della *Charte*.

1. LA DISTINZIONE TRA IL POTERE REALE E QUELLO ESECUTIVO E L'EREDITARIETÀ DELLA CAMERA ALTA

Che la distinzione tra potere reale e potere esecutivo, «clef de toute organisation politique»¹, costituisca il tratto più originale della riflessione costituzionale di Constant è fuori dubbio. Tuttavia, il liberale di Losanna, nelle battute iniziali delle *Réflexions*, ne attribuisce la paternità a Clermont-Tonnerre, anch'egli esponente del gruppo dei *monarchiens* della prima fase della Rivoluzione². La vera originalità constantiana consiste probabilmente nell'aver riconosciuto la necessità per ogni tipo di regime, sotto qualsiasi forma di governo, di un potere neutro o *preservateur*: qualche anno prima delle *Réflexions*, il liberale svizzero ne ha infatti argomentato l'utilità e le caratteristiche anche all'interno del suo sistema costituzionale repubblicano, scrivendo, senza pubblicarli, i suoi *Fragments sur la constitution républicaine*³.

Resta il fatto che, nel 1814, la monarchia costituzionale agli occhi di Constant gode, rispetto alla repubblica, di «ce grand avantage, qu'elle crée ce pouvoir neutre dans la personne d'un Roi, déjà entouré de traditions et de souvenirs, et revêtu d'une puissance d'opinion qui sert de base à sa puissance politique»⁴. Il potere neutro viene così rivisto in chiave monarchica, coincidendo a tutti gli effetti con il potere reale, che rispetto al potere preservatore del costituzionalismo repubblicano è sostenuto dalla tradizione e dall'aura di sacralità

1. RCG1, p. 961.

2. Sul rapporto tra potere reale e potere esecutivo in Clermont-Tonnerre in relazione al costituzionalismo monarchico di Constant cfr. M. BARBERIS, *Benjamin Constant*, cit., pp. 220-222.

3. Per un'analisi dettagliata del potere neutro nei *Fragments*, cfr. S. DE LUCA, *Alle origini del liberalismo contemporaneo*, cit., pp. 168-172 e M. BARBERIS, *Benjamin Constant*, cit., pp. 173-187. In merito all'identificazione del potere neutro con il potere reale nel costituzionalismo monarchico della Restaurazione cfr. S. DE LUCA, *Il pensiero politico di Constant*, cit., pp. 66-73; T. AMATO, *Costituzioni e Liberalismo in Benjamin Constant (linee di lettura)*, Edizioni CUSL, Fisciano 2006, pp. 75-118.

4. RCG1, p. 962.

e di fama che circonda il sovrano. Pur non svolgendo, nel complesso, alcun ruolo attivo, laddove il potere esecutivo, al contrario, è «investi de prérogatives positives»⁵, costituisce per Constant la pietra angolare dell'intero sistema: è quando viene meno la cooperazione tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario, quando cioè uno di questi tre poteri tenta di prevaricare un altro o semplicemente non svolge regolarmente le proprie funzioni, che emerge tutta l'importanza del potere reale.

Ecco dunque delineata la monarchia costituzionale: potere esecutivo distinto dal potere reale e attribuito ai ministri; potere legislativo affidato alle due assemblee rappresentative, ma con la necessità della *sanction* reale per l'emanazione della legge; potere giudiziario indipendente; potere reale «au milieu de ces trois pouvoirs, autorité neutre et intermédiaire, sans intérêt bien entendu»⁶. Evidente dunque il riferimento al sistema britannico, regime in cui se è vero che il potere sovrano non può fare alcuna legge senza il concorso del Parlamento o eseguire alcun atto senza la firma di un ministro, né emettere alcun tipo di giudizio, è altrettanto vero che esso è investito di una serie di funzioni che lo rendono indispensabile per il buon funzionamento del sistema: la destituzione dell'esecutivo, il potere di veto, il diritto di dissolvere il potere rappresentativo, il diritto di grazia.

L'errore che tutte le Costituzioni successive al 1789 hanno commesso, spiega Constant, «a été de ne pas avoir créé un pouvoir neutre, mais d'avoir placé la somme d'autorité dont il doit être investi dans l'un des pouvoirs actifs»⁷. È l'insanabile conflitto tra legislativo ed esecutivo, questa tendenza di ciascuno dei due a prevaricare sull'altro, a richiedere un potere indipendente in grado di frenarli entrambi. E proprio questo conflitto necessita del riconoscimento di una distinzione che il liberale svizzero mette lucidamente a fuoco e che

5. *Ivi*, p. 961.

6. *Ivi*, p. 962.

7. *Ivi*, p. 963.

sta alla base della distinzione di ogni sistema costituzionale: quella tra ruolo attivo e ruolo non attivo del potere. La non attività del potere reale risiede nella sua capacità di dirimere ogni tipo di conflitto tra legislativo ed esecutivo e di frenarli entrambi, eliminando i rischi di una dittatura assembleare o del dispotismo di un solo uomo. È dunque questa la ricetta proposta da Constant per mettere fine ai disordini istituzionali esperiti negli ultimi venticinque anni: la Rivoluzione può terminare soltanto se a livello di tecniche costituzionali si esclude la possibilità che accada un altro governo di salute pubblica o un altro 18 brumaio.

Del resto, anche l'altra novità del costituzionalismo constantiano della Restaurazione, l'ereditarietà della Camera alta, obbedisce alla stessa logica e sancisce, ancora una volta, l'allontanamento dall'idea che «tra principi politici e forme di governo vi è un rapporto di consustanzialità»⁸. Nei *Fragments* la repubblica costituiva l'unica forma di governo liberale poiché fondata sul principio dell'*élection*, mentre la monarchia, basandosi sull'*hérédité*, cioè sul privilegio della nascita, costituiva per Constant una forma di governo illiberale. Nelle *Réflexions* la questione dell'ereditarietà dei membri della Camera dei pari viene invece vista essenzialmente come una tecnica costituzionale assolutamente necessaria nel momento in cui si stabilisce un sistema di governo monarchico.

Il liberale svizzero sa bene, infatti, che in un Paese che rifiuta ogni distinzione sulla base della nascita, risulta difficile concepire questo metodo di trasmissione delle cariche. Questo rifiuto può dunque indebolire l'istituzione suprema, quella del monarca, che ha appunto questo carattere. L'ereditarietà della carica di pari in primo luogo svolge una funzione difensiva nei confronti del potere reale. In secondo luogo, non deve essere intesa come carattere esclusivo poiché «tous les citoyens qui se distinguent peuvent y parvenir»⁹ e una volta eletti godranno degli stessi privilegi legali dei pari più anziani.

8. S. DE LUCA, *Alle origini del liberalismo contemporaneo*, cit., p. 152.

9. RCG1, pp. 967-968.

Infine, in una monarchia ereditaria «l'hérédité d'une classe est indispensable», proprio per limitare il potere del sovrano. Solo nell'altra forma di governo di un solo uomo, il dispotismo, non è necessaria una classe ereditaria poiché il sistema si basa su un uomo che comanda, soldati che eseguono e un popolo che obbedisce. Basta osservare il sistema inglese, nel quale non ci sarebbe libertà né stabilità senza Camera dei pari, o esaminare «le résultat de l'abolition de la noblesse en France», per capire che nella monarchia costituzionale è necessario «un corps intermédiaire: Montesquieu l'exige, même dans la monarchie élective»¹⁰. E non si dica che l'antica nobiltà prerivoluzionaria svolgesse questa funzione: «ce n'était point un corps intermédiaire qui maintint le peuple dans l'ordre, et qui veillât sur la liberté; c'était une corporation sans base et sans place fixe dans le corps social»¹¹.

Insomma, l'ereditarietà della Camera alta nel costituzionalismo monarchico di Constant, oltre a rendere questa assemblea un corpo intermedio tra popolo e sovrano, è un mezzo che permette alla nobiltà «de se rattacher à des prérogatives constitutionnelles et déterminées». Su questo punto, dunque, il pensiero di Constant è distantissimo da quello della maggior parte dei pubblicisti che partecipano al dibattito nella primavera del 1814. C'è infatti chi, come Bergasse, ha criticato l'art. 6 considerandolo solo espressione di interessi particolari. C'è chi, come Grégoire, ha duramente criticato tanto il diritto esclusivo del sovrano di nominare i nuovi membri del Senato, quanto l'ereditarietà. C'è anche chi si è opposto a qualsiasi forma di ereditarietà, a esclusione di quella del sovrano¹². Ma, domanda Constant, quale sarebbe l'alternativa? Che i membri della Camera alta fossero nomi-

10. *Ivi*, p. 966.

11. *Ivi*, p. 967. Constant avrà modo di tornare sulle cause della caduta della nobiltà in Francia, recensendo nei primi mesi della seconda Restaurazione, un'opera di Montlosier. Cfr. *OCBC*, vol. X-1, pp. 163-176.

12. Cfr. F. RAOUL, *Idées d'une Française sur la constitution faite ou à faire*, cit., p. 4.

nati a vita dal re? O eletti dal popolo? La caratteristica che i pari, in quanto potere intermediario tra re e popolo, devono avere è «l'indépendance qu'ils acquièrent immédiatement après leur nomination» e questa può essere prodotta solo dall'ereditarietà.

Constant è inoltre convinto, in contrasto con alcuni realisti moderati, che sia assolutamente sbagliato prevedere una Camera alta interamente di nomina regia e una Camera bassa eletta esclusivamente dal popolo, senza che tra le due sussista una differenza fondamentale come l'ereditarietà, perché equivarrebbe a «mettre en présence les deux pouvoirs entre lesquels précisément il faut un intermédiaire»¹³.

2. LE PREROGATIVE DEL POTERE REALE

Il Constant delle *Réflexions*, dopo quasi tre lustri di usurpazione napoleonica, appare forse più preoccupato dalla forza prevaricatrice dell'esecutivo che da quella del legislativo, tanto è vero che inserisce come prima e fondamentale prerogativa del potere reale il diritto di nominare e destituire l'esecutivo. Questo non vuol dire che nel liberale svizzero venga meno il timore nei confronti della forza popolare o delle assemblee che la rappresentano, anzi: proprio il fatto che questa prerogativa venga posta nelle mani del sovrano si giustifica con l'esigenza di sottrarla ad altri soggetti ben più pericolosi, come ad esempio il popolo che, di fronte a un esecutivo liberticida può procedere a destituirlo soltanto attraverso un «bouleversement, remède souvent plus terrible que le mal»¹⁴.

Gli esempi storici aiutano a evidenziare le caratteristiche che un tale diritto deve necessariamente avere. A Creta, Atene, Roma e nella Firenze medicea erano previsti istituti

13. RCG1, p. 967. È possibile che su questo punto Constant voglia rispondere al pamphlet anonimo *Observations sur les propositions suivantes*, pubblicato durante i lavori della Commissione incaricata di redigere la *Charte*. Cfr. *supra*, par. 1.1.

14. RCG1, p. 969.

e leggi per la destituzione dell'esecutivo, ma si trattava di un potere destinato a trasformarsi il più delle volte in una forza tirannica, nelle mani di chi se ne impadroniva, perché non perseguiva semplicemente il sollevamento dalle funzioni, ma la punizione, la carcerazione e spesso la condanna a morte dei magistrati colpevoli. Emblematico l'esempio della Balìa di Firenze, istituto che Constant conosce grazie alle *Istorie fiorentine* e ai *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* di Machiavelli e che dimostra come nella sovrapposizione tra il potere di sollevare dall'incarico e quello di giudicare penalmente risieda il pericolo di una degenerazione del diritto di destituzione dell'esecutivo in potere tirannico. Questo rischio, come illustra il caso inglese, è escluso nella monarchia costituzionale, poiché grazie alla separazione tra potere reale e potere esecutivo, quest'ultimo può essere «destitué sans être poursuivi»¹⁵. I ministri hanno dunque ben chiaro che esercizio del potere e sicurezza personale rimangono ben distinti e che, sollevati dal potere, rientrano nella classe dei cittadini comuni.

Seconda fondamentale prerogativa del potere reale è il diritto di nominare i membri della Camera ereditaria, senza limitazione di numero. Molti *pamphlets* si sono scagliati contro il comma dell'art. 6 della Costituzione senatoria che limita a duecento il numero dei componenti della Camera alta, rimproverando ai redattori della Carta la volontà di perseguire esclusivamente i propri interessi. Anche in questo caso, Constant evita le argomentazioni pretestuose e faziose, non si addentra nella polemica fine a se stessa, ma entrando pragmaticamente nel merito della questione, intende mostrare la dannosità di una limitazione delle unità che compongono la Camera alta. Il rischio, dice, risiede nella possibilità che si formi un partito forte, «une aristocratie formidable», pericolosa non tanto perché casta privilegiata, quanto perché, non godendo della legittimazione popolare né dell'appoggio

15. *Ivi*, p. 971.

del governo, crea un potere in grado di sfidare «la volonté du Roi et le vœu du peuple»¹⁶, dal cui accordo dipende il funzionamento dell'intero sistema.

Importanti sono anche i diritti del potere reale nel legislativo. Il sovrano, infatti, concorre insieme con le due Camere alla formazione della legge, sia attraverso la proposta legislativa, sia attraverso la sanzione, senza la quale nessuna legge può essere emanata. Qui il ragionamento constantiano accoglie *in toto* l'insegnamento di Montesquieu, sottolineando come non basti frazionare il potere, ma occorra che esso sia frenato da altro potere. Non deve dunque stupire che colui che ha il compito di sorvegliare sull'esecuzione delle leggi abbia anche il diritto di opporsi a quelle che ritiene pericolose. Infatti, se è di per sé un bene la distinzione netta tra potere di fare le leggi e potere di farle eseguire, è anche vero che

si, en divisant ainsi le pouvoir, vous ne mettez point de bornes à l'autorité législative, il arrive qu'une classe d'hommes fait les lois sans s'embrasser des maux qu'elles occasionnent, et qu'une autre classe exécute ces lois, en se croyant innocente du mal qu'elle a fait, parce qu'elle n'a pas contribué aux lois mêmes. La justice et l'humanité se trouvent entre ces deux classes, sans pouvoir parler ni à l'une ni à l'autre. Mieux vaudrait alors mille fois que le pouvoir qui exécute les lois fût aussi chargé de les faire. Au moins, apprécierait-il les difficultés et les douleurs de l'exécution¹⁷.

La sanzione reale, o diritto di veto, tuttavia, non è necessaria soltanto per temperare l'inesperienza del Corpo legislativo, per il quale «l'impossibilité n'existe jamais», poiché «il ne lui faut que vouloir, une autre autorité exécute»¹⁸. Permette anche di mettere un freno alla proliferazione delle leggi, derivante da un'inclinazione assolutamente umana, secondo la quale chiunque, investito di «une vocation spéciale, il aime mieux

16. *Ivi*, p. 972.

17. *Ivi*, p. 974.

18. *Ibidem*.

faire plus que moins»¹⁹. Si tratta di un problema importante perché attenta a ciò che vi è di più nobile: la libertà.

Oltre alla destituzione dell'esecutivo, il sovrano ha anche il potere di dissolvere la Camera elettiva. Innumerevoli sono infatti gli eccessi in cui può incorrere un'assemblea. Constant ne elenca una tale quantità da togliere ogni dubbio sul fatto che il pericolo di una dittatura assembleare sia da lui avvertito, in contrasto con i repubblicani *à la Grégoire*, non meno del dispotismo di un solo uomo: l'ipertrofia nel legiferare, la passionalità, il perseverare negli errori, «l'esprit de parti» e «l'esprit de corps», la temerarietà o l'indecisione, la violenza o la fatica, l'entusiasmo o il terrore, la compiacenza verso un uomo solo o la sfiducia verso tutti, l'assenza di ogni responsabilità morale e la vigliaccheria di sfuggire alle proprie responsabilità grazie al numero dei componenti. Se il potere di un'assemblea è illimitato può essere «plus dangereuse que le peuple», poiché da una parte porta con sé tutti gli eccessi di una forza popolare, dall'altra è investita dell'«impassibilité d'un tribunal»²⁰.

Nonostante questi difetti, però, le assemblee rappresentative sono assolutamente necessarie per non lasciare la nazione isolata da chi la guida. È impossibile sostituirla con qualsiasi altro tipo di meccanismo istituzionale. Il loro potere deve essere semplicemente limitato e ciò può avvenire soltanto se «la force répressive» è «placée au dehors». Non è sufficiente il veto reale, poiché si applica sulle singole leggi e non pone rimedio alla tendenza generale dell'assemblea. Ne consegue che la dissoluzione è l'unico rimedio e non deve essere visto come un oltraggio al popolo, ma come una garanzia dell'inviolabilità della stessa assemblea²¹.

Allo stesso modo la nomina reale dei giudici, l'inamovibilità e la carica vitalizia sono garanzie della loro indipendenza. L'elezione periodica da parte del popolo piuttosto che la no-

19. *Ivi*, p. 975.

20. *Ivi*, p. 977.

21. *Ivi*, p. 979.

mina a tempo da parte del governo non garantiscono affatto l'indipendenza, poiché legano la possibilità di revoca al giudizio positivo che viene emesso. A queste modalità di nomina è preferibile addirittura la venalità delle cariche, spiega Constant, perché «avoir acheté sa place est une chose moins corruptrice qu'avoir toujours à redouter de la perdre»²². Spetta al re nominare i giudici, sia perché è necessario concedere al potere reale influenza e popolarità, sia perché il sovrano è portato a commettere errori più raramente rispetto al popolo.

Rientrano infine tra le prerogative del potere reale il diritto di fare grazia, permettendo quindi di conciliare «la loi générale avec l'équité particulière»²³, e il diritto di pace e di guerra.

3. POTERE ESECUTIVO, RAPPRESENTATIVO E «LIMITES NATURELLES» DELLA COSTITUZIONE

Come accennato, Constant dedica alle caratteristiche del potere esecutivo poche pagine. Non si tratta, chiaramente, di una svalutazione dell'importanza di questo potere. La scelta è da ricondurre, come visto, tanto ai tempi di composizione dell'opera quanto alla priorità di altre questioni all'interno del dibattito politico. Si limita infatti ad affermare che i ministri propongono le leggi in seno alle assemblee rappresentative, di cui possono anche far parte, e a enunciare la necessità della loro firma su ogni atto del potere reale. Questo principio, così come quello della responsabilità dei membri del potere esecutivo e dei loro agenti, cui dedica un po' più di spazio, ma che affronterà in maniera più approfondita qualche mese dopo, è indispensabile per garantire l'invulnerabilità e la sacralità del re.

In questa sede Constant non chiarisce in che cosa consista questa responsabilità. Gli basta affermare che essa dipende

22. *Ivi*, p. 981.

23. *Ivi*, p. 982.

esclusivamente dalla distinzione tra potere esecutivo e potere reale:

un monarque héréditaire peut et doit être irresponsable: c'est un être à part au sommet de l'édifice; son attribution, qui lui est particulière, et qui est permanente, non-seulement en lui, mais dans sa race entière, depuis ses ancêtres jusqu'à ses descendants, le sépare de tous les individus de son empire. Il n'est nullement extraordinaire de déclarer un homme inviolable lorsqu'une famille est investie du droit de gouverner un grand peuple, à l'exclusion des autres familles, et au risque de toutes les chances de la succession²⁴.

Ancora una volta Constant sottolinea i vantaggi della monarchia costituzionale rispetto al regime repubblicano, in cui il potere supremo non si costituisce come «un être à part», poiché non ha niente d'altro di più prezioso da difendere che la propria autorità. Se anche il ministero venisse reso responsabile, esso diverrebbe superiore al potere supremo, che verrebbe visto come inutile. Per questo in una repubblica si è costretti a rendere responsabile direttamente il potere supremo, mettendo a repentaglio lo stesso edificio costituzionale. In una monarchia invece il potere reale, distinto dall'esecutivo, può mantenere la propria inviolabilità ponendo la responsabilità nei ministri e nei funzionari di tutti i «degrés de la hierarchie constitutionnelle»²⁵.

Insieme con l'esecutivo, è il potere rappresentativo a detenere l'iniziativa legislativa, da sempre prerogativa fondamentale agli occhi di Constant. Non a caso all'inizio dell'era napoleonica dai banchi del Tribunato e, qualche tempo dopo, nelle pagine dei *Fragments* il liberale di Losanna ha forte-

24. *Ivi*, p. 985.

25. *Ivi*, p. 987. Come detto, la questione della responsabilità emergerà in tutta la sua attualità qualche mese dopo, benché già il realista puro Villèle, in uno scritto apparso lo stesso giorno dell'opera di Constant, critichi la dichiarazione di Saint-Ouen: statuire la responsabilità dei ministri significa ridurre eccessivamente le prerogative del sovrano. Cfr. J.-B.J. DE VILLÈLE, *Observations sur le projet de Constitution*, Manavit, Toulouse 1814.

mente criticato la Costituzione dell'anno VIII, denunciando l'anomalia di un sistema che precludeva ai rappresentanti della nazione il diritto di proporre le leggi. Ma, si chiede il pensatore svizzero, se il fine delle assemblee rappresentative è di esprimere i bisogni del popolo, come si può ridurle al silenzio²⁶? Certo, non bisogna farsi fuorviare dalla mole di leggi liberticide proposte durante la Rivoluzione, perché il mezzo per porre un freno alla turbolenza delle assemblee o all'ardore dei suoi membri non è privarle dell'iniziativa legislativa, senza la quale verrebbe meno il concetto stesso di rappresentanza, ma elaborare misure in grado di arginarle, come ad esempio la prerogativa reale di dissolvere la Camera dei rappresentanti²⁷.

Constant è fortemente convinto che all'iniziativa legislativa debbano concorrere soggetti diversi, poiché le leggi devono essere il risultato di una molteplicità di idee, frutto della partecipazione di uomini di estrazione sociale e abitudini differenti. È dunque necessario che vi partecipi tanto l'esecutivo che «sent mieux ce que peut faire du mal», quanto il rappresentativo che «découvre mieux ce qui peut faire du bien»²⁸.

Naturalmente la proposta di una legge deve accompagnarsi a una discussione libera, senza la quale non si può chiamare l'assemblea a pronunciarsi sull'adozione della legge. Anche in questo caso il riferimento è alla Costituzione dell'anno VIII, che non concedeva al Corpo legislativo la facoltà di discutere. È vero, dice Constant, che esisteva un organo apposito per la discussione, il Tribunato, ma era privo di qualsiasi autorità. E il liberale svizzero sa bene, per averne fatto parte prima di esserne espulso nel 1802, che «un corps a besoin de pouvoir: son impuissance le rend ridicule»²⁹.

26. Cfr. RCGI, p. 993.

27. Cfr. *ivi*, pp. 994-995.

28. *Ivi*, p. 993.

29. *Ivi*, p. 996.

Come accennato trattando del potere esecutivo, il costituzionalismo constantiano e, come si vedrà, anche quello posto in essere dalla *Charte*, prevede che i ministri possano far parte delle assemblee rappresentative. Si tratta di un principio non di secondaria importanza, perché di fatto ammette un possibile sviluppo in senso parlamentarista di un sistema che è di per sé semplicemente monarchico-costituzionale. In realtà, le argomentazioni constantiane fanno emergere come non sia questo lo sviluppo che Constant prevede. In altri termini, la possibilità di affidare la carica di ministro ai membri del legislativo non viene vista come preconditione per una qualche forma di rapporto fiduciario tra governo e Parlamento. Il pensatore svizzero, infatti, la ritiene semplicemente un'ulteriore tecnica utile a evitare il conflitto tra legislativo ed esecutivo, nell'ottica, dominante in tutto il sistema, della cooperazione: «en réunissant les individus, sans cesser de distinguer les pouvoirs, on constitue un gouvernement en harmonie, au lieu de créer deux camps sous les armes»³⁰. Se infatti i membri dell'assemblea non possono partecipare al governo in qualità di ministri, è probabile che guardino al ministero come al loro nemico naturale. Al contrario, se i componenti del legislativo possono aspirare a divenire ministri, «les ambitieux ne dirigeront leurs efforts que contre les hommes et respecteront l'institution»³¹. Inoltre, la presenza dei ministri nelle assemblee permette loro di portare la propria esperienza e la propria conoscenza nelle discussioni, creando una proficua esperienza di confronto. In una tale situazione i ministri possono essere accusati più facilmente, se colpevoli, o possono difendersi più agevolmente, se innocenti, motivando la propria condotta.

Constant è ben consapevole che la Francia uscita dal quindicennio napoleonico non è affatto abituata alla discussione in seno alle assemblee rappresentative. Per questo introduce in

30. *Ivi*, p. 999.

31. *Ivi*, p. 998.

questa sede «une disposition qui peut sembler minutieuse»³², ma che sarà oggetto di dibattito negli anni successivi, in particolare nel triennio 1817-1820, quando finalmente emergerà l'importanza del confronto tra posizioni diverse nelle due Camere. Si tratta della necessità che gli interventi dei membri delle assemblee non si basino su discorsi scritti. La discussione, spiega Constant, è finalizzata a chiarire le questioni controverse. Se dunque gli oratori leggono un discorso che hanno redatto nel silenzio del proprio studio, senza lasciarsi influenzare da chi ha parlato prima di loro, «ils n'examinent pas l'opinion qu'il défend, ils comptent le tems qu'il emploie, et qui leur paraît un retard»³³. In questo modo non può aver luogo una reale discussione, perché vengono riproposte obiezioni già rifiutate e ciascuno rimane sulle proprie posizioni.

Altri principi, non certo secondari, completano l'insieme delle caratteristiche del potere rappresentativo. I deputati, secondo il liberale svizzero, non devono percepire alcuno stipendio, poiché questo diverrebbe l'oggetto principale della loro aspirazione a ricoprire quell'incarico, impedendo di svolgerne con scrupolo le funzioni. Questo comporta naturalmente che «les fonctions représentatives soient occupées, en général, par des hommes, sinon de la classe opulente, du moins dans l'aisance»³⁴. Constant ha già stabilito la correlazione tra eleggibilità e proprietà nei *Principes de politique* del 1806, riconoscendo nel possesso di beni fondiari la sola garanzia per il godimento dei diritti politici passivi³⁵. In questa sede però non si spinge a delineare le condizioni di proprietà che, come si vedrà, subiscono nei primi anni della Restaurazione un'importante evoluzione rispetto a quanto affermato nel trattato dell'età consolare³⁶. Nelle *Réflexions*,

32. *Ivi*, p. 1002.

33. *Ibidem*.

34. *Ivi*, p. 1004.

35. Cfr. PP1806, libro x, cap. 7.

36. Nei *Principes de politique* del 1815 e successivamente, nel 1818, nelle *additions et notes* alla seconda edizione delle *Réflexions*, Constant rivedrà infatti la

riguardo ai proprietari, Constant si limita a sottolineare che «leur point de départ est plus avantageux, leur éducation plus soignée, leur esprit plus libre, leur intelligence mieux préparée aux lumières»³⁷. Per questo stesso motivo è necessario che i membri della Camera dei rappresentanti siano rieleggibili più volte, senza alcun limite. Infatti, la possibilità di poter ricoprire di nuovo quella carica costituisce sia una ricompensa per quanti si distinguono per le loro qualità, sia una garanzia che essi adegneranno la propria condotta ai calcoli della morale.

Alcune fra le ultime considerazioni sul potere rappresentativo sembrano essere ancora una volta una risposta indiretta alle critiche repubblicane al progetto del Senato³⁸. Rivendicare la possibilità per gli elettori di revocare il mandato di coloro che hanno eletto, o il diritto per le assemblee stesse di espellere i membri giudicati pericolosi, significa distruggere lo stesso principio della rappresentanza. Nel primo caso significherebbe restringere la libertà dei rappresentanti, i quali hanno invece tutto il diritto di sacrificare gli interessi parziali di chi li ha eletti agli interessi nazionali. Nel secondo caso equivarrebbe a lasciare la lotta parlamentare in balia delle passioni, poiché «tous les efforts des partis auraient pour but l'expulsion de leurs adversaires»³⁹. Allo stesso modo le assemblee non possono ergersi a giudici della moralità di coloro che devono farne parte, dal momento che solo il popolo ha diritto di scegliere, tramite elezione, i propri rappresentanti.

Infine, Constant affronta una questione, quella del rinnovamento della Camera dei deputati, che darà luogo nel biennio 1823-1824 a un ampio dibattito parlamentare. Il rinnovamento per un terzo o per un quinto ha degli inconve-

sua posizione riguardo alla supremazia morale della proprietà terriera su quella industriale e intellettuale.

37. RCGI, p. 1004.

38. È possibile che si tratti anche in questo caso di una risposta a Grégoire, il quale ha lamentato l'eccessivo potere del sovrano nel poter dissolvere l'assemblea legislativa in contrasto con l'impossibilità del popolo di revocare il mandato dei propri rappresentanti. Cfr. H. GRÉGOIRE, *op. cit.*, p. 15.

39. RCGI, p. 1009.

nienti assai gravi, per l'intera nazione, poiché il popolo si agita per le elezioni di una parte della Camera come se si eleggesse l'intero corpo dei rappresentanti, e per la stessa assemblea, poiché «les nouveaux venus sont opprimés la première année, et bientôt après ils deviennent oppresseurs»⁴⁰. Il liberale svizzero spiega invece chiaramente per quale ragione sia preferibile un'elezione per intero della Camera dei deputati: la funzione politica del rinnovamento dell'assemblea rappresentativa è quella «non-seulement d'empêcher les représentants de la nation de former une classe à part et séparée du reste du peuple, mais aussi de donner aux améliorations qui ont pu s'opérer dans l'opinion, d'une élection à l'autre, des interprètes fidèles»⁴¹. Certo, la stabilità è importante, ma esiste già un'assemblea ereditaria che è espressione della durata, laddove la Camera rappresentativa esprime invece «l'amélioration», lo spirito progressivo della nazione.

Tra le dure critiche che il repubblicano Grégoire rivolge al progetto del Senato, come si è visto, rientra anche l'esiguità delle materie su cui la Costituzione senatoria si è espressa. Secondo l'abate, le disposizioni avrebbero dovuto riguardare non soltanto la natura dei diversi poteri o l'enunciazione delle libertà civili, ma anche il commercio, la moneta, le unità di misura, l'agricoltura e l'industria. Si può pensare, a ragion veduta, che l'ultimo capitolo delle *Réflexions* venga elaborato da Constant proprio in risposta a questa tesi.

Nelle Costituzioni che si sono succedute negli anni della Rivoluzione e alle quali, non a caso, Grégoire sembra riferirsi, il liberale svizzero riconosce il difetto di aver oltrepassato i propri «limites naturelles». E Constant spiega molto chiaramente che una Costituzione deve limitarsi a enunciare quei «principes positifs et immutables»⁴², veri a qualsiasi latitudine e indipendenti dalla natura fisica del Paese, dai suoi costumi, dalle sue credenze e dalle sue usanze:

40. *Ivi*, p. 1012.

41. *Ivi*, p. 1011.

42. *Ivi*, p. 1058.

Il est incontestable, dans un hameau de cent vingt cabanes, comme dans une nation de trente millions d'hommes, que nul ne doit être arrêté arbitrairement, puni sans avoir été jugé, jugé qu'en vertu de lois consenties, et suivant des formes prescrites, empêché enfin d'exercer ses facultés physiques, morales, intellectuelles, et industrielles, d'une manière innocente et paisible. Une constitution est la garantie de ces principes. Par conséquent, tout ce qui tient à ces principes est constitutionnel, et, par conséquent aussi, rien n'est constitutionnel de ce qui n'y tient pas⁴³.

Limitare la Costituzione entro i suoi confini naturali offre la miglior garanzia della sua durata e della sua inviolabilità. Se infatti una Carta «contient une multitude de dispositions réglementaires, sera infailliblement violée»⁴⁴ e la stessa violazione nelle questioni di poco conto giustificherà una violazione da parte dei detentori del potere nelle questioni più importanti. Pensando ancora una volta al sistema inglese, cioè a una realtà in cui le basi del costituzionalismo, benché non scritte, non sono oggetto di alcun tentativo di cambiamento, «è proprio in nome della legalità costituzionale, che Constant consiglia di lasciare alla costituzione un ampio margine di flessibilità»⁴⁵. È chiaro peraltro che il liberale svizzero ha anche in mente le violazioni e l'instabilità dei regimi susseguitisi durante la fase repubblicana della Rivoluzione. La sua è a tutti gli effetti una critica nei confronti di un certo modo di intendere l'autorità statale, poiché teme l'ipertrofia di quelle Costituzioni repubblicane che erano giunte a porre parecchi limiti alla sfera privata dell'individuo. Per lui, Costituzione non è sinonimo di garanzia di libertà: lo è soltanto se si limita a enunciare quei principi positivi e immutabili di ogni associazione politica.

Inoltre, anche per la stessa autorità è importante che la Costituzione riguardi soltanto i principi fondanti del regime,

43. *Ibidem*.

44. *Ivi*, p. 1059.

45. M. BARBERIS, *Benjamin Constant*, cit., p. 200.

in modo tale che tutto ciò che non rientra in quest'ambito si possa modificare «sans effrayer l'opinion sur ces changements, et sans donner à l'état une secousse toujours dangereuse». Infatti per la stessa stabilità del sistema è preferibile che ci sia la possibilità, grazie all'esperienza, di un miglioramento graduale della Costituzione, fermi restando i principi cardine della rappresentanza, delle libertà civili, della sicurezza personale e dell'indipendenza del potere giudiziario. È contro le Costituzioni razionalistiche di matrice illuminista che Constant rivolge la propria critica: «les constitutions se font rarement par la volonté des hommes: le temps les fait; elles s'introduisent graduellement, et d'une manière insensible»⁴⁶. Certo, la situazione attuale della Francia impone necessariamente la promulgazione di una Costituzione, ma allora si faccia soltanto ciò che è indispensabile lasciando «de l'espace au temps et à l'expérience, pour que ces deux puissances réformatrices dirigent vos pouvoirs déjà constitués, dans l'amélioration de ce qui est fait, et dans l'achèvement de ce qui reste à faire»⁴⁷.

4. LE RÉFLEXIONS SUR LES CONSTITUTIONS E LA CHARTE DEL 4 GIUGNO 1814

Come accennato, le *Réflexions sur les constitutions* vengono pubblicate troppo tardi per avere una reale influenza sul processo di elaborazione della *Charte octroyée*. Basti pensare che la prima recensione appare sul «Journal des Débats» contemporaneamente alla promulgazione della Carta, il 4 giugno. Certo, Constant si impegna fin dal giorno della pubblicazione a far circolare l'opera tra personaggi di spicco della vita politica⁴⁸, ma, com'è stato osservato, non ci sono documentazioni che attestino la lettura dell'opera da parte dei componenti

46. RCG1, p. 1061.

47. *Ibidem*.

48. «l'ouvrage est imprimé. demain je l'envoi partout» (JI, p. 160, 24 maggio). «distribué mon livre» (JI, p. 160, 25 maggio).

della Commissione⁴⁹. Tuttavia, il successo delle *Réflexions*⁵⁰, così come delle due edizioni parigine dell'*Esprit de conquête*, lancia Constant nel firmamento delle personalità di spicco della vita politica e intellettuale della prima Restaurazione e ha una profonda influenza sull'opinione pubblica⁵¹, o per lo meno su quella parte di essa che può permettersi di acquistare l'opera o di leggerne la recensione e gli estratti sul «Journal des Débats».

Quest'ultimo è il quotidiano più influente nei primi anni della Restaurazione e, avendo assunto dopo la caduta dell'Impero una tendenza realista moderata⁵², non può che recensire con entusiasmo il trattato costituzionale constantiano, a cui vengono riconosciute qualità assai superiori a quelle di altri scritti pubblicati a favore o contro l'elaborazione della *Charte*. Nell'elogiare «l'ingenieux auteur» de l'*Esprit de conquête*, il quotidiano sottolinea come le *Réflexions* siano essenzialmente uno scritto di circostanza: lo dimostrano la rapidità d'elaborazione e soprattutto l'esiguo sviluppo di alcuni argomenti. Certo, sono innegabili «finesse, subtilité et profondeur» nell'analisi di importanti questioni teoriche,

49. Cfr. P. ROSANVALLON, *La Monarchie impossible*, cit., p. 23. Non è un caso tuttavia che Constant, il giorno stesso della pubblicazione delle *Réflexions*, vada a cena con un membro della Commissione (di cui tace il nome) per ricevere «des nouvelles de la première conférence» (B. CONSTANT, *Lettres de Benjamin Constant à sa famille 1775-1830*, cit., p. 521).

50. Cfr. II, p. 160, 26 maggio: «assez bon succès du livre». 27 maggio: «grandes admirations de mon livre». In una lettera del 25 maggio, Constant comunica alla sorella Rosalie le proprie buone sensazioni sull'accoglienza dell'opera. Cfr. B. CONSTANT, *Lettres de Benjamin Constant à sa famille 1775-1830*, cit., p. 524.

51. Cfr. P. DUVERGIER DE HAURANNE, *op. cit.*, vol. II, p. 140.

52. Cfr. I. COLLINS, *The Government and the Newspaper Press in France 1814-1881*, Oxford University Press, Oxford 1959, p. 7. Con il ritorno dei Borbone, già dal 2 aprile 1814 il quotidiano riacquista il vecchio nome di «Journal des Débats politiques et littéraires», abbandonando quello di «Journal de l'Empire» e assume una linea politica moderata che unisce tendenze monarchiche e rispetto per le libertà pubbliche: «une sorte de "juste milieu" (déjà!), mais dans la ligne de la légitimité» (*Histoire générale de la presse française*, publiée sous la direction de C. Bellanger, J. Godechot, P. Guiral et F. Terrou, vol. II, Presses Universitaires de France, Paris 1969, p. 37).

come la distinzione tra potere reale e potere esecutivo. Tuttavia, al recensore appare evidente l'obiettivo constantiano di sottolineare la profonda differenza tra la propria idea di Costituzione e quella che «avait conçue le côté gauche de l'assemblée constituante»⁵³. Constant, distinto nettamente dai repubblicani, viene dunque ufficialmente accolto nel campo dei realisti moderati, definizione che, come detto, in questa fase è applicabile a personalità d'ispirazione assai diversa. Nelle settimane successive, nel corso della prima vera prova che il nuovo regime dovrà affrontare, quella della legge sulla libertà di stampa, Constant e il quotidiano che ha in Chateaubriand il suo punto di riferimento continueranno a condividere la stessa posizione politica in difesa di una stampa completamente libera. È evidente che il liberale svizzero e il Visconte abbiano due concezioni differenti della legittimità del potere, ma, al di là della pur importantissima questione della sovranità, le loro posizioni politiche sono più vicine di quanto si possa pensare e trovano espressione nella collaborazione al medesimo quotidiano. È infatti la difesa a oltranza della *Charte* a unirli, benché chiaramente abbia per loro un valore differente: per Constant si tratta dell'estremo baluardo per la difesa delle libertà, per Chateaubriand è l'espressione del volere del sovrano, di cui condivide l'atteggiamento nei confronti delle conquiste rivoluzionarie. La *Charte* è dunque destinata a raccogliere consensi al centro, escludendo quelle forze che mirano alla disgregazione delle basi della monarchia costituzionale, repubblicani e realisti puri.

Ciò che si è spesso mancato di mettere in luce, infatti, è che una caratteristica assai importante delle *Réflexions*, e in generale del Constant della prima Restaurazione⁵⁴, è il tenta-

53. «Journal des Débats», 4 juin 1814, p. 2b.

54. È bene tuttavia precisare che nel *De l'esprit de conquête et de l'usurpation* Constant, pur senza esprimere la propria preferenza per la sovranità popolare, affronta in parte la questione, ma solo per distinguere un governo regolare da uno che non lo è: in questo senso, come si sa, più che la *titolarità* è importante per lui l'*estensione* del potere.

tivo di evitare di affrontare in maniera specifica la questione della sovranità, di per sé questione chiave in qualsiasi scritto costituzionale. Alcuni interpreti hanno tentato di avvicinare il posizionamento constantiano della Restaurazione a quello dei repubblicani⁵⁵. Ma Constant, come detto, ne è in questa fase assai distante. È vero che per lui ogni istituzione deriva la propria legittimità dal consenso, ma è anche vero che teorizzando un sistema calibrato sul modello inglese e sulla scia dei *monarchiens*, non concepisce affatto il monarca come un puro e semplice delegato della nazione, in ogni momento destituibile, idea fondante della Costituzione del 1791 e ripresa nella primavera del 1814 dai repubblicani à la Grégoire. La divergenza tra questi ultimi e Constant è essenzialmente un fatto di priorità: per i repubblicani è prioritaria la questione della sovranità, mentre per il liberale svizzero non lo è affatto. A Constant interessa sempre e soltanto la libertà: in queste circostanze storiche la Francia può aspirare a un regime che ne garantisca il godimento soltanto tentando di conciliare tradizione e conquiste rivoluzionarie. Le *Réflexions*, chiaramente, rispetto alla *Charte*, godono del vantaggio di essere un modello teorico e non una vera Costituzione da applicare a una realtà storica. Per questo il liberale svizzero ha la possibilità di lasciare indefinita la sovranità, concentrandosi sui poteri e sulle tecniche costituzionali in grado di bilanciarli. Come si vedrà, un anno più tardi, quando sarà chiamato a redigere una vera e propria Costituzione collaborando alla stesura dell'Atto addizionale, la titolarità del potere tornerà a emergere come elemento di assoluta importanza.

La *Charte*, invece, come ogni Costituzione scritta, è costretta in qualche modo ad affrontare la questione della sovranità. E i suoi limiti derivano proprio dal non averla risolta del tutto. La forma della concessione, con l'aggettivo *octroyée*

55. Barberis ad esempio parla di un atteggiamento «imbarazzato» di Constant nei confronti della *légitimité* borbonica, nell'intento di dimostrare la sua vicinanza con gli altri pensatori repubblicani come Destutt de Tracy, Lanjuinais e Daunou. Cfr. M. BARBERIS, *Benjamin Constant*, cit., pp. 192-194.

in aggiunta al termine *charte*⁵⁶, evidenzia la contraddizione con quanto vi viene sancito⁵⁷. Se formalmente essa è concessa liberamente dal sovrano, nella sostanza appare a tutti gli effetti come frutto di un contratto tra monarca e nazione: non a caso, in sede di redazione degli articoli, il contenuto delle disposizioni soddisfa i liberali, mentre la dottrina dell'*octroi* accontenta le pretese dei realisti⁵⁸. Com'è stato giustamente sottolineato, si tratta di un'aporia tra la questione di fatto e di diritto: «*en droit*, il *était clair* que la Charte avait été octroyée, et il *était non moins incontestable qu'en fait*, elle n'avait été qu'un compromis»⁵⁹.

Nascono proprio qui i limiti della *Charte* del 1814: lasciando ambigualmente indefinita la questione della sovranità, almeno fino al 16 marzo 1815, giorno in cui Luigi XVIII, con alle porte l'imminente ritorno di Bonaparte, giurerà di restarvi fedele, essa crea di fatto le premesse dell'insanabile contrapposizione tra eredi dell'Ottantanove e realisti puri. Certo, il nuovo sovrano, nonostante le pressioni del conte d'Artois, non pensa minimamente di poter tornare a una

56. Il termine *Charte*, proposto da uno dei commissari di fiducia del re, Beugnot, indicava in *Ancien Régime* le concessioni fatte dalla corona ai sudditi. Sulla scelta del nome da attribuire alla Costituzione e sull'aggiunta dell'aggettivo *octroyée*, cfr. P. BASTID, *La théorie juridique des Chartes*, in «Revue Internationale d'histoire politique et constitutionnelle», XI, 1953, pp. 163-164; P. ROSANVALLON, *La Monarchie impossible*, cit., pp. 48-49; M.S. CORCIULO, *La nascita del regime parlamentare in Francia*, cit., pp. 39-41; A. LAQUIÈZE, *Les origines du régime parlementaire en France (1814-1848)*, cit., pp. 53-54.

57. Soltanto qualche mese più tardi, scrivendo i *Mémoires sur les Cent-Jours*, Constant criticherà la dottrina dell'*octroi*: «Mais en promulgant cette Charte, la cour avait commis une faute pareille, sous quelques rapports, à celle que j'ai précédemment reprochée au Sénat. Au lieu de présenter la Charte à l'acceptation du peuple, on l'avait imposée et octroyée. En l'imposant, on la privait de l'appui que l'assentiment populaire confère à ce qu'il sanctionne». Tuttavia, spiega Constant, in quelle circostanze, «la Charte n'aurait pas été octroyée, on eût déclaré formellement qu'elle était, non point une concession de la couronne, mais une reconnaissance des droits de la Nation» (MCJ, pp. 86-87).

58. Sulla composizione della Commissione incaricata di redigere la *Charte*, cfr. M.S. CORCIULO, *La nascita del regime parlamentare in Francia*, cit., p. 30.

59. P. ROSANVALLON, *La Monarchie impossible*, cit., p. 53.

situazione d'*Ancien Régime*⁶⁰; tuttavia, il fatto stesso che il principio della monarchia ereditaria non venga enunciato in un articolo specifico, non sia cioè oggetto della Costituzione, ma che in sede di elaborazione sia considerato «*antérieur à l'acte même que l'on prépare*»⁶¹, lascia intuire l'ambiguità di un documento che per molti realisti non costituirà affatto l'atto fondativo del nuovo regime, esistente a loro modo di vedere indipendentemente dalla promulgazione della Costituzione. Per i liberali, viceversa, ogni potere, compreso quello reale, trova la sua legittimità soltanto nella *Charte*. Questo però può avvenire soltanto se la dottrina dell'*octroi* viene interpretata in senso formale, come «*une simple apparence*», una «*fiction*». Una sua interpretazione sostanziale, infatti, avrebbe portato a conseguenze istituzionali completamente al di fuori delle logiche del garantismo, potendo il sovrano revocare la *Charte* in ogni momento, e al di fuori di un sistema costituzional-rappresentativo, essendo il monarca fonte di ogni potere e di ogni istituzione, comprese le due Camere. Gradualmente però «*à cette fiction de l'octroi va se substituer peu à peu la réalité d'un contrat liant le Roi à la Nation*»⁶², ma soltanto dopo il giuramento del 16 marzo 1815 si può parlare di un regime costituzionale in piena regola⁶³.

Se si esclude la questione della sovranità, dunque, le *Réflexions* possono apparire a tutti gli effetti una difesa, sebbene elaborata *a priori*, della *Charte octroyée*. Il fulcro del siste-

60. Scrive Bastid: «Le comte d'Artois, s'il eût été à la place de son frère, eût sans doute cherché à éluder tout texte: il ne voyait dans l'octroi de la Charte qu'une faiblesse regrettable. Mais Louis XVIII avait trop de sens politique pour ne pas se rendre compte des nécessités qui pesaient sur lui. Il comprenait bien que la Monarchie serait limitée ou qu'elle ne serait pas» (P. BASTID, *La théorie juridique des Chartes*, cit., p. 164).

61. P. MARX, *L'évolution du régime représentatif vers le régime parlementaire de 1814 à 1816*, Librairie Rousseau, Paris 1929, p. 27.

62. P. BASTID, *La théorie juridique des Chartes*, cit., p. 164.

63. «Louis XVIII relativisa lui même le sens de l'octroi le 16 mars 1815. [...] C'était de fait reconnaître après coup une dimension contractuelle à la Charte, surajoutée à son caractère d'octroi initial» (P. ROSANVALLON, *La Monarchie impossible*, cit., p. 54).

ma, ossia la figura del sovrano, sacra e irresponsabile, dotata di poteri non attivi come lo scioglimento dell'esecutivo o la dissoluzione della Camera dei deputati, ricalca in tutto e per tutto la teorizzazione del potere neutro constantiano. In generale, riguardo all'equilibrio dei poteri, alle prerogative reali e alle caratteristiche del potere rappresentativo, il sistema fondato dalla *Charte* corrisponde quasi interamente al costituzionalismo monarchico di Constant, sebbene il liberale svizzero avrebbe probabilmente optato per un'enunciazione differente di alcune disposizioni. Ad esempio, avrebbe forse definito in un altro modo l'iniziativa legislativa delle assemblee e riscritto quell'art. 19 che attribuisce alle Camere «la faculté de supplier le roi de proposer une loi»⁶⁴. Tuttavia, solo alcune disposizioni si discostano in maniera evidente dalla sua proposta: quella sul rinnovamento annuale di un quinto dei membri della Camera dei deputati (art. 37), al quale il liberale svizzero avrebbe preferito il rinnovamento totale e, naturalmente, quell'art. 63 che pur vietando la costituzione di tribunali straordinari, permette la ricostituzione delle corti *prévôtales*.

In alcuni casi, comunque, tra l'elaborazione dei principi costituzionali di Constant e quelli della *Charte* sussiste una *ratio* di fondo differente. Si prenda ad esempio la questione dell'ereditarietà e dell'illimitatezza dei membri, di esclusiva nomina reale, della Camera dei pari. Constant concepisce una Camera alta, ereditaria (e per questo indipendente) e a numero illimitato, per evitare che si crei una casta privilegiata e allo stesso tempo un potere monolitico troppo forte in grado di contrapporsi tanto al sovrano quanto alla volontà popolare. Nella *Charte* invece questa disposizione, definita dall'art. 27, sebbene non dia luogo ad alcuna obiezione durante l'elaborazione da parte dei commissari liberali, viene concepita come uno strumento in mano al sovrano per adeguare al proprio

64. *Le Constitutions de la France depuis 1789* (1979), présentation par J. Godechot, Flammarion, Paris 1995, p. 220.

volere la maggioranza della Camera dei pari. Non a caso, negli anni successivi si avranno le cosiddette *fournées des pairs*⁶⁵.

Al di là di tutto, nella redazione della Costituzione del 4 giugno non mancano le disposizioni ambigue, frutto del compromesso durante la loro redazione e dunque destinate ad aprire prolungati dibattiti in grado di mettere in pericolo le basi stesse del regime borbonico. È vero che le discussioni maggiori tra i commissari realisti e quelli liberali si accendono sugli articoli che affermano alcune importanti libertà civili come la libertà di religione e la libertà di stampa⁶⁶, mentre gran parte delle disposizioni sull'organizzazione dei poteri vengono accolte senza particolari contrapposizioni, ma è altrettanto vero che queste ultime non definiscono in maniera precisa la natura del regime posto in essere dalla *Charte*. Come detto, si potrà parlare di regime costituzionale soltanto dopo che il 16 marzo 1815 Luigi XVIII giurerà solennemente di rispettarla, mentre è escluso che si possa parlare di regime parlamentare.

Certo, la Costituzione del 1814 pone le basi per uno sviluppo in senso parlamentare: con l'art. 13, che afferma l'inviolabilità del re e la responsabilità dei suoi ministri, con l'art. 50, che concede al re il potere di sciogliere la Camera dei deputati e con l'art. 54, che per la prima volta in Francia afferma che «les ministres peuvent être membres de la Chambre des députés»⁶⁷. Tuttavia, com'è stato detto, la *Charte* non prevede «quella che viene considerata la caratteristica essenziale di tale regime: il potere delle Camere di controllare e licenziare i ministri allorché sia pronunciato dai suoi membri un giudizio

65. A. LAQUIÈZE, *Les origines du régime parlementaire en France (1814-1848)*, cit., p. 73.

66. Gli artt. 5 e 6 sulla religione, ad esempio, affermando contemporaneamente la libertà di culto e la religione cattolica come religione di Stato danno luogo, già in sede di elaborazione, a un prolungato dibattito tra commissari regi cattolici e commissari liberali protestanti. Cfr. in proposito P. SIMON, *op. cit.*, pp. 82-85. Anche la redazione dell'art. 8 sulla libertà di stampa è oggetto di scontro tra commissari liberali e notabili del re. Cfr. *infra*, cap. 4, par. 2.

67. *Le Constitutions de la France depuis 1789*, cit., p. 223.

negativo sulla loro attività politica»⁶⁸. La responsabilità ministeriale sancita dalla Costituzione del 4 giugno è soltanto una responsabilità penale, non certo una responsabilità politica. L'art. 56, statuendo che i ministri «ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion»⁶⁹ concede però al legislatore la possibilità di specificare la natura di questi delitti. Saranno così la pratica parlamentare e le riflessioni dei teorici e dei polemisti politici a chiarire la portata dell'art. 56. Benjamin Constant sarà il primo a riflettere diffusamente sul meccanismo della responsabilità ministeriale, ma, come si avrà modo di vedere, non arriverà a prevedere uno sviluppo in senso parlamentare del regime istituito dalla *Charte*⁷⁰.

68. M.S. CORCIULO, *La nascita del regime parlamentare in Francia*, cit., p. 48.

69. *Le Constitutions de la France depuis 1789*, cit., p. 223.

70. Cfr. *infra*, parte terza.